



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale Forlì-Cesena

Segretario Provinciale VFC Michele Bracci

Tel cell: 3315788334

E-mail: conapo.forli.cesena@gmail.com

Posta certificata: michele.bracci@postacertificata.gov.it

FORLÌ' 12 Giugno 2013

COMUNICATO AL PERSONALE: VERBALE ASSEMBLEA CONAPO svolta presso il Comando VVF FORLÌ'- CESENA il 7/06/2013.

Il giorno 7 giugno alle ore 10.30, ha luogo l'assemblea Conapo richiesta con la nota Prot. n. 124/13 del 23/05/2013 della Segreteria Generale di questa O.S., autorizzata dal Sig. Comandante Dott. Arch. Luciano Buonpane che, pur non essendo presente per impegni personali e familiari, ringraziamo sentitamente per la collaborazione e per aver profuso nei nostri confronti le seguenti parole:

Auguro a tutti i partecipanti all'assemblea Conapo i migliori successi.

Un sindacato che muove i primi passi nel Comando di Forlì - Cesena e che rappresenta un ulteriore elemento di sollecitazione e stimolo, segno di democrazia partecipativa in un settore così importante per la vita della collettività.

Luciano Buonpane

Sono presenti per il Conapo:

- Il Segretario Generale CSE Antonio Brizzi
- Il Componente della Segreteria Generale CSE Alessandro De Cato Zangoli
- Il Segretario Regionale Emilia Romagna CSE Eros Dini
- Il Segretario Provinciale Rimini VFC Massimo Celli
- Il Segretario Provinciale Forlì-Cesena VFC Michele Bracci

Sono presenti inoltre, circa trentacinque colleghi Vigili del Fuoco, iscritti e non iscritti Conapo che ringraziamo caldamente per la loro presenza, per l'interessata attiva partecipazione che ha arricchito l'assemblea con nuovi spunti interpersonali ed è fonte d'ispirazione nel proseguimento della nostra attività sindacale.

Leggi e argomenti trattati:

- Legge 1 aprile 1981, n. 121 Art. 16, Art. 43, Art. 82, Art. 83
- D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 Art. 4
- R.D. 5 novembre 1937 n. 2678 Art. 1, Art. 2
- D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 Art. 35 lett. d, Art. 6 comma 8
- Legge 27 dicembre 1941, n. 1570 Art. 7, Art. 8
- Legge 13 maggio 1961, n. 469 Art. 16
- T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Art. 1
- O.N.A. VV.F.
- D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197
- Legge 4 novembre 2010, n. 183 Art. 19

Il Segretario Generale Antonio Brizzi, dopo essersi presentato al Capo turno T. C CRE Salvatore LA ROSA e al DVD Vice Comandante Dott. Arch. Giancarlo ACCOTO, da inizio all'assemblea salutando e ringraziando i colleghi partecipanti, mentre incomincia a introdurre ed esplicitare le suddette normative si avvale della preziosa collaborazione di Alessandro De Cato Zangoli il quale, tramite il proiettore multimediale collegato al P.C. e con connessione internet, le illustra nel maxi schermo in simultanea.

Si fa riferimento immediato all'importanza di essere collocati nel Comparto Sicurezza, vedi **Legge n. 121/81**, e più precisamente nell'**Art. 16** al pari delle altre forze di polizia e sicurezza pubblica. A tal proposito, per completezza, si cita di seguito il suddetto articolo:

Art. 16. Forze di polizia:

1. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, **fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze**:
 - a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
 - b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
3. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

L'Articolo 16 della Legge 121/81 salvaguarda dunque i rispettivi ordinamenti, dipendenze, attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, scongiurando per disposizione di legge ogni pericolo di stravolgimento o aggiunta di competenze non proprie.

Pertanto risultano fantomatiche le fobie espresse da alcuni, inerenti alla militarizzazione del Corpo, non essendo militarizzata nemmeno la stessa Polizia di Stato, considerata forza di polizia a ordinamento civile!

All'interno del Comparto Sicurezza coesistono **senza stravolgimenti di ordinamenti, competenze e attribuzioni**, le seguenti forze di polizia:

- **FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE:**

Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato (è **dove troverebbe collocazione il C.N.VV.F.**);

- **FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE:**

Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza;

- **FORZE ARMATE:**

Personale militare dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica.

Si cita di seguito anche l'**Art. 43 della Legge 121/81** in riferimento al trattamento economico:

Art. 43. Trattamento economico.

...Omissis...

Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16.

Quindi chi parla di equiparazione senza inserimento nell'art 16 della 121/81 imbroglia i Vigili del Fuoco!

Si citano inoltre di seguito gli **Art. 82 e Art. 83 della Legge 121/81** in riferimento ai diritti sindacali e se ne sottolineano le parti salienti:

Articolo 82. Diritti sindacali

Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno diritto di associarsi in sindacati.

Essi **non** possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale di polizia **né assumere la rappresentanza di altri lavoratori.**

...Omissis...

Articolo 83. Sindacati della Polizia di Stato

I sindacati del personale della Polizia di Stato **sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato**, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.

Essi non possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali.

Pertanto è evidente che entrando a far parte del Comparto Sicurezza, nella **Legge 121/81**, i soldi provenienti dalle tessere dei Vigili del Fuoco non andrebbero più ai sindacati confederali poiché essi non potrebbero più rappresentare i VV.F., e quindi i proventi delle tessere stesse andrebbero solo ed esclusivamente a favore dei sindacati del Corpo Nazionale VV.F.

Per quanto riguarda la Polizia di Stato ai loro tavoli negoziali non si può sedere nessuno che non sia poliziotto, se anche noi VV.F. entrassimo a far parte del Comparto Sicurezza la nostra negoziazione spetterebbe esclusivamente ai VV.F., causando una grande perdita di potere e di entrate economiche per i sindacati confederali.

Questi sono i motivi principali per cui lor signori si sono fortemente opposti a tal equiparazione in tutti questi anni, **(a tal proposito si allega, alla fine di questo verbale, l'estratto della I COMMISSIONE PERMANENTE Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni, del 5 novembre 2003)** facendo sì che persista tuttora una grave differenza salariale, a parità di grado e a nostro discapito, di circa € 300,00 netti mensili, e inoltre un'ingente disparità di trattamento pensionistico che è esplicito con il seguente Decreto Legislativo:

Decreto Legislativo n. 165/1997

Art. 4. Maggiorazione della base pensionabile.

1. **A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis**, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.

In riferimento invece al millantato, da qualcuno, possibile **armamento dei Vigili del Fuoco** si fa presente il seguente Regio Decreto **non abrogato ed ancora vigente riscontrabile persino nel sito Nazionale dei VVF** al seguente collegamento ipertestuale:

http://www.vigilfuoco.it/allegati/normeAttivIstituzionali/RD_2678_5-11-37.pdf

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-2678

Art.1.

L'armamento degli appartenenti al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco costituito, per gli ufficiali dalla pistola del tipo d'ordinanza in dotazione per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, e per i sottufficiali e vigili dalla pistola dai moschetto dei tipi d'ordinanza in dotazione per sottufficiali e agenti dei Corpi armati di polizia.

Art. 2.

L'Ispettorato centrale dei vigili del fuoco dà le direttive per disciplinare il porto delle dette armi nei singoli servizi.

Al servizi di spegnimento di Incendi gli appartenenti ai Corpi dovranno partecipare senza armi.

...Omissis...

Pertanto non c'è bisogno di entrare nel Comparto Sicurezza per essere armati perché se volessero, in base al suddetto Decreto, potrebbero già armarci!!!

Dopo lo stupore dei colleghi presenti, nell'apprendere le suddette verità, Brizzi continua l'esposizione delle normative a noi riguardanti, e in particolare menziona il **D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 Art 35 lett. d (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del C.N.VV.F. a norma dell'art. 11 della legge n. 229 del 29/07/2003)** vedi collegamento ipertestuale:

http://www.vigilfuoco.it/allegati/normeAttivIstituzionali/Decreto8_3_06.pdf

Art. 35. Norme abrogate

...Omissis...

d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma;

...Omissis...

Articolo 7 legge n. 1570

Il corpo nazionale dei vigili del fuoco ha un personale permanente e un personale volontario, costituiti da ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili.

Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio. Il personale volontario è chiamato a prestare servizio ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno.

Norma confermata dall'art. 55 del DPR 64/2012.

Articolo 8 legge n. 1570

Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, **sono agenti di pubblica sicurezza** e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.

Gli ufficiali ed i sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria, i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria. Quando ricorrano eccezionali circostanze da valutarsi dai prefetti, ai corpi dei vigili del fuoco possono essere affidati mansioni e lavori per i quali il personale dei corpi stessi abbia particolari attitudini in dipendenza dei servizi di istituto. L'incarico deve comunque avere carattere assolutamente provvisorio.

Si deve render merito al Conapo se l'Articolo 8 della Legge 1570/41 non è stato abrogato, si veda a tal proposito l'esposto di questa O.S. al Consiglio di Stato con **Prot 031/2006 del 25/01/2006 dove il 13/02/2006 con il parere n. 432/2006** il Consiglio di Stato ha accolto l'esposto stesso.

Si può meglio comprendere il tutto grazie al CO.NA.PO.- FL@SH n. 04 del 2 Marzo 2006, pubblicato a cura della Segreteria Generale che alleghiamo alla fine di questo verbale per completezza.

In merito a essere ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, il CSE Marcello Bianchini, presente in aula, fa notare che nelle dispense di POLIZIA GIUDIZIARIA dei VVF veniamo definiti quali ufficiali e agenti di P.G. **ad ambito limitato.**

In effetti, dalla dispensa di Polizia Giudiziaria fornita negli ultimi corsi AVP e ai VFC per la selezione a CS 40% dec. 2006-2007-2008, nell'introduzione, si evincono le testuali parole che si riportano di seguito:

1. INTRODUZIONE

La polizia giudiziaria viene qui studiata poiché il personale del C.N.VV.F. riveste le figure di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, **anche se limitatamente ai reati connessi ai propri compiti di istituto.**

Lo dicono infatti l'art. 16 della legge 13/5/61 n. 469 e l'art. 19 della legge 27/12/73, n 580.

Pertanto Brizzi fa notare che, a seguito delle segnalazioni Conapo, l'amministrazione ha inserito nelle ultime dispense di P.G. dei VV.F. che i Vigili del Fuoco sono Agenti di Pubblica Sicurezza senza nessuna limitazione di competenza, inoltre l'art 34 del Regio Decreto 31 agosto 1907 n. 690 stabilisce che: "Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello stato, delle provincie e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni".

Si riporta di seguito l'art 16 della sopracitata legge:

Art. 16. Legge 13 maggio 1961 n. 469

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale direttivo ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria; i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria. Essi godono, nei viaggi di servizio, degli stessi benefici concessi agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.

Perciò non vi è nessun cenno a **limitazioni di alcun genere** ma si fa riferimento solo ed esclusivamente **all'esercizio delle proprie funzioni**. Inoltre si informa che ora **l'Art. 16** è stato accorpato nel **D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 nell'Art. 6 comma 8**.

Si fa anche notare l'errata corrigge della seconda summenzionata legge 27/12/73 n. 580, che in realtà è la n. 850, è ovvio quindi che siano stati invertiti i primi due numeri e all'articolo 19 non si fa alcun riferimento agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ma bensì al personale tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco addetto al servizio sulle unità nautiche del Corpo stesso.

In merito all'essere i VV.F. Agenti di Pubblica Sicurezza sono esposte di seguito importanti sentenze della **Cassazione penale** e del **Consiglio di Stato**:

I VIGILI DEL FUOCO AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA PER LA LEGGE PENALE MA NON PER LE RETRIBUZIONI

DEFINIZIONE DI AGENTE DELLA FORZA PUBBLICA

La forza pubblica è l'organismo a disposizione delle autorità per l'attuazione dell'ordine giuridico e per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, ovvero l'insieme delle persone a cui lo Stato affida il compito di far rispettare la legge anche in maniera coattiva.

Nel caso di organismi dipendenti dello Stato con competenza su tutto il territorio nazionale tale definizione coincide con le forze di polizia di cui all'art.16 della legge 121/81.

LA MAGGIORE RESPONSABILITA' PENALE DEGLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA RISPETTO ALLA GENERALITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI

Articolo 329 del Codice Penale

Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

I VIGILI DEL FUOCO SONO AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA E COME TALI SONO SOGGETTI ALLE MAGGIORI RESPONSABILITA' PENALI PROPRIE DELLE FORZE DI POLIZIA DI CUI ALL'ART. 16 LEGGE 121/81

Lo stabilisce la Suprema Corte di Cassazione, ma anche il massimo organo della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato come di seguito specificato.

Cassazione penale, sez. VI 25/06/2009 n. 38119 (data dep. 28 settembre 2009):

Secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia sono da considerare soggetti attivi del reato di cui all'art. 329 c.p., da un lato, i militari, dall'altro lato, gli agenti della forza pubblica, comprendendo in tale categoria gli **agenti di pubblica sicurezza**, i carabinieri, le guardie di finanza, **i vigili del fuoco**, **gli agenti di custodia e le persone ad essi equiparate, nonchè tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica** (Sez. 6[^], 5 dicembre 1986, D'Ascoli).

Pertanto il c.d. rifiuto di obbedienza di cui all'art. 329 c.p., ha come destinatari, i militari e gli agenti della forza pubblica (una nozione, quest'ultima, che non coincide con quella di agenti della polizia giudiziaria, perchè la qualità di agente della forza pubblica impone che il soggetto sia investito di un potere di coercizione diretta su persone o cose ai fini di tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica; coerentemente, dunque, anche alla luce dei profili teleologici a base della norma in esame, assume rilievo esponenziale il potere coercitivo così da escludere la sussistenza del reato tutte le volte che la condotta omissiva riguardi l'espletamento di un'attività meramente amministrativa (arg. da Sez. 6[^]; 19 giugno 2000, Grech).

La qualità soggettiva di agente della forza pubblica assume, allora, ai fini della qualificazione del fatto nell'ambito dell'ipotesi di reato in esame, una duplice significazione; da un lato sta a designare una soggettività più ampia rispetto a quella propria dell'agente di polizia giudiziaria; dall'altro lato, acquistando rilevanza esclusiva il profilo funzionale, richiede che - sempre avendo di mira gli scopi perseguiti dall'art. 329 c.p. - quale condizione ineludibile che l'atto oggetto del rifiuto di obbedienza si incentri sul mancato esercizio di poteri coercitivi (Cass., Sez. 6[^], 13 ottobre 2005 n. 5393, ric. Tobia).

Con l'ulteriore specificazione che l'art. 329 c.p., per quel che attiene l'elemento materiale del reato, considera come fatto punibile il rifiuto di obbedienza agli ordini emanati dalle competenti autorità e quindi si riferisce, quanto agli agenti della forza pubblica non militarizzata, sia dagli ordini impartiti da autorità civili non sovraordinate (es: i giudici ex art. 220 c.p.p.) sia ai superiori gerarchici ai quali il relativo potere è riconosciuto dai singoli ordinamenti interni (Cass., Sez. 6[^], 5 dicembre 1986 n. 4259, ric. Dascola).

Tra poteri coercitivi, intesi come caratterizzati dal legittimo uso della forza in funzione del conseguimento di finalità di natura pubblica precisamente determinate, rientrano quelli connessi con i settori della pubblica amministrazione riservati per legge alla competenza dei vigili urbani e inerenti alla funzione istituzionale loro propria, e, in particolare, quelli relativi alla disciplina della circolazione stradale ed al controllo della regolarità degli esercizi commerciali.

Pertanto si rende colpevole del reato di cui all'art. 329 c.p., il vigile urbano che si rifiuta di obbedire agli ordini impartitigli dal superiore gerarchico, comandante del corpo di appartenenza, di instaurare un posto di controllo della circolazione stradale e di eseguire sopralluoghi per la verifica di regolarità presso centri di attività artigianale.

Cassazione penale, sez. VI, 05/12/1986 - Da scola:

L'art. 329 c.p., annovera distintamente tra i destinatari del precetto penale i militari (delle forze armate) e gli agenti della forza pubblica. In quest'ultima categoria sono da ricomprendere tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta su persone e cose ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

L'art. 329 c.p., per quel che attiene all'elemento materiale del reato, considera come fatto punibile il rifiuto di obbedienza agli ordini emanati dalle competenti autorità; quindi, si riferisce, quanto agli agenti della forza pubblica non militarizzata, sia agli ordini impartiti da autorità civili non sovra ordinate (es.: i giudici ex art. 220 c.p.p.) sia dai superiori gerarchici ai quali il relativo potere è riconosciuto dai singoli ordinamenti interni.

Consiglio di Stato (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999)

*“spettano, inoltre ai vigili del fuoco sia la qualifica di agenti di polizia giudiziaria (ex art. 16 della L.469 del 1961), sia la qualifica di agenti di pubblica sicurezza omissis Restando soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto, ai sensi dell'art. 13, primo comma, L. 1 aprile 1981 n. 121 ed alle **particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica**”.*

*“il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato, sin dall'istituzione, (L. 27 dicembre 1941, n.1570) investito dei compiti propri delle forze di polizia cui era stata demandata la tutela della pubblica sicurezza così come definita **dall'articolo 1 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 art 1 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)**. Tali compiti sono stati confermati dalla L. 13 maggio 1961 n. 469 che, all'art. 9, ha sottolineato il carattere civile del Corpo senza, tuttavia, mutarne i compiti e le funzioni istituzionali, che sono di **polizia di sicurezza ed, in generale, di tutela dell'incolumità delle persone nell'ambito della c.d. attività di pubblica sicurezza**”.*

*“i vigili del fuoco sono soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto e svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente attività finalizzata alla tutela della pubblica sicurezza come gli appartenenti alle **altre** forze di polizia di cui **all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981**”.*

Consiglio di Stato (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979)

“l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi nonché quella, più in generale, di tutela della incolumità delle persone, rientrano nell'ambito della cosiddetta «attività di pubblica sicurezza», di cui i vigili del fuoco costituiscono una specificazione ratione materiae”.

Pertanto Brizzi ha fatto presente che noi Vigili del Fuoco siamo Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, rivestiamo la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza senza nessuna limitazione di competenza, siamo impiegati in importanti azioni di lotta alla criminalità al fianco delle altre Forze di Polizia e svolgiamo funzioni di ordine pubblico, vedi gli interventi fatti nel napoletano assieme alla Polizia di Stato **MA NON SIAMO PAGATI PER FARLO!!!!**

Inoltre il Segretario Generale ha illustrato il **D.Lgs 12 maggio 1995 n. 197** grazie al quale le forze di polizia, inserite nel Comparto Sicurezza legge 121/81, hanno usufruito della sanatoria con i relativi scatti convenzionali del Decreto stesso, mentre a noi VV.F. ciò non è stato concesso perché com'è ormai evidente non siamo ancora inseriti nel Comparto stesso.

E' stato illustrato altresì, tramite reportage fotografici e studi effettuati da questa O.S., lo stato di degrado in cui versano otto strutture dell'O.N.A. e le motivazioni del mancato pagamento dell'assicurazione O.N.A. stessa a favore di tutti i VV.F.

In fine è stata mostrata l'importante battaglia vinta dal Conapo in merito alla **“Specificità”** di cui **l'Art. 19 della Legge n. 183 del 2010** inserisce i Vigili del Fuoco nel contesto degli organi preposti alla Difesa dello Stato insieme ai Militari e alle Forze di Polizia ad Ordinamento civile e Militare.

Oramai cari colleghi la strada maestra è stata tracciata, prima o poi ci inseriranno nel vero Comparto Sicurezza (Legge 121/81).

Al termine dell'assemblea il personale VV.F., entusiasta e riconoscente, ha ringraziato e salutato il Segretario Generale Antonio Brizzi e tutti noi componenti CONAPO.

E' stato un bellissimo momento di incontro che speriamo di ripetere a breve, perché **per noi del CONAPO la verità nasce dal confronto**.

Colgo l'occasione per ringraziare personalmente tutti i colleghi partecipanti che hanno reso possibile lo svolgimento dell'assemblea e tutti i componenti dello Staff Conapo che hanno svolto un lavoro a dir poco esemplare, con la presente porgo cordiali saluti.



IL SEGRETARIO PROVINCIALE
SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
V.F.C. Bracci Michele

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina degli istituti di vigilanza privata. C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierio, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	15
Disciplina attività discoteche. C. 566 Molinari, C. 592 Cola, C. 1155 Peretti, C. 3068 Gambini, C. 4341 Polledri e C. 4180 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
Delega per la disciplina del rapporto d'impiego dei vigili del fuoco. C. 4347 Governo e C. 2678 Carbonella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale. Nuovo testo C. 3045 Governo e C. 3322 Cola (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	18
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	20
Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia. Nuovo testo C. 172 Burani Procaccini e abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	21
AVVERTENZA	19

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 novembre 2003. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Alfredo Mantovano, per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci e per l'interno Maurizio Balocchi.

La seduta comincia alle 15.15.

Disciplina degli istituti di vigilanza privata.

C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierio, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta di giovedì 30 ottobre 2003.

Carlo LEONI (DS-U) evidenzia l'opportunità di procedere alla nomina di un Comitato ristretto.

Donato BRUNO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, propone di nominare un Comitato ristretto relativo alle proposte di legge C. 301 ed abbinate.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina attività discoteche.

C. 566 Molinari, C. 592 Cola, C. 1155 Peretti, C. 3068 Gambini, C. 4341 Polledri e C. 4180 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Graziella MASCIA (RC), richiamando i dati forniti dalla Federazione italiana dei pubblici esercizi, esprime forti perplessità sulla connessione causale tra l'orario di chiusura delle discoteche e il numero rilevante di incidenti stradali nei fine settimana, che si pone all'origine dell'impianto del disegno di legge del Governo.

Rilevato che l'Italia investe in sicurezza stradale somme decisamente inferiori rispetto ad altri paesi europei, ritiene che la questione dovrebbe essere affrontata considerando molteplici aspetti, che riguardano tra l'altro gli stili di vita dei ragazzi e le motivazioni di processi di alienazione che inducono a comportamenti lesivi della propria e dell'altrui incolumità.

Osserva quindi che la normativa proposta dal Governo, di impronta chiaramente proibizionista, non offre alcuna garanzia rispetto al raggiungimento dell'obiettivo prefissato, non incidendo, tra l'altro, sulle attività dei circoli privati e sullo svolgimento dei *rave party*.

Rilevata l'inopportunità di delegare ai responsabili degli esercizi funzioni di ordine pubblico, evidenzia l'esigenza di approfondire l'esperienza di altri paesi europei nell'attività volta a controllare il fenomeno dell'assunzione di stupefacenti e alcolici nelle discoteche.

Il sottosegretario Cosimo VENTUCCI informa la Commissione di aver distribuito la documentazione completa elaborata dall'ISTAT, secondo quanto richiesto nelle sedute precedenti.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega per la disciplina del rapporto d'impiego dei vigili del fuoco.

C. 4347 Governo e C. 2678 Carbonella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), rilevata l'opportunità di rinviare la discussione di merito sul provvedimento ad una fase successiva allo svolgimento delle audizioni, chiede assicurazioni al rappresentante del Governo circa la volontà di non recedere rispetto a scelte ormai consolidate compiute nella passata legislatura in merito alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, da considerare come un punto fermo nell'evoluzione della pubblica amministrazione.

Richiama quindi l'ordinanza n. 342 del 2000, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 121 del 1981 e della legge n. 34 del 1984, censurate in quanto non estendono al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'indennità di rischio attribuita dalle disposizioni citate al personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia; la questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato, secondo il quale la normativa in vigore, attribuendo ai Vigili del fuoco un trattamento economico peggiore, violerebbe i principi di eguaglianza, di ragionevolezza della legge e di perequazione retributiva, nonché quello di imparzialità intesa come non arbitrarietà della disciplina adottata.

Rilevato che l'ordinanza della Corte costituzionale fa riferimento all'attuale diversità tra gli ordinamenti considerati, ritiene opportuno ragionare sul riconoscimento al suddetto Corpo di una dimensione autonoma in ragione dei compiti svolti, in particolare di quella funzione di sicurezza civile assimilabile alla funzione della sicurezza *tout court*. Concorda quindi sull'esigenza di valutare l'opportunità di istituire un comparto autonomo, ritenendo tuttavia fuori luogo reintrodurre

istituti « spuri » quali quello della vicenda.

Sottolinea infine l'opportunità di ascoltare nel corso delle audizioni i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Carlo LEONI (DS-U), nell'esprimere perplessità sul provvedimento in esame, evidenzia l'esigenza di svolgere preliminarmente alcune audizioni, nonché di acquisire il parere del Governo su talune questioni.

Richiamata l'attività svolta nella precedente legislatura in materia di privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego, esprime il timore che la normativa in esame, nel sottrarre il Corpo nazionale dei vigili del fuoco al regime privatistico in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte, avvii un processo nel cui ambito in futuro altri comparti potrebbero sollecitare analogo trattamento.

Sottolinea quindi che la categoria sta vivendo un momento di profondo disagio a seguito del mancato rinnovo del contratto scaduto nel 2001, evidenziando le difficoltà che si profilano a tale riguardo, considerati i tempi necessari per l'attuazione della disciplina in esame.

Osservato infine che l'articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni la materia della protezione civile, chiede al rappresentante del Governo di fare chiarezza su come si inserisca il contenuto del disegno di legge all'interno del nuovo assetto costituzionale.

Il sottosegretario Maurizio BALOCCHI precisa che il Governo ha sottoposto all'attenzione del Parlamento il disegno di legge in esame dopo aver svolto una approfondita riflessione sulla materia, che è alla sua attenzione da molti mesi.

Richiamata la specificità dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottolinea lo sforzo compiuto dall'esecutivo nell'individuare una soluzione rispetto alle perplessità evidenziate dalle organizzazioni sindacali, soprattutto in merito all'inquadramento del Corpo nell'ambito del comparto della sicurezza.

Si sofferma quindi sulle attuali deficienze di organico e sullo stato di vetustà dei mezzi di cui i Vigili del fuoco dispongono, cui si è cercato di ovviare in parte con gli stanziamenti previsti nella legge finanziaria per il 2002.

Richiamata la necessità di disciplinare nuovamente l'ordinamento del personale in relazione alle esigenze funzionali, tecnico-logistiche e amministrative del Corpo, dichiara la propria disponibilità al fine di giungere al più presto alla definizione di un testo che è largamente atteso.

Carlo LEONI (DS-U), sottolineata l'attenzione di tutte le forze politiche nei confronti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, osserva che il disegno di legge è stato presentato al Parlamento solo nel mese di ottobre e ribadisce l'esigenza di un chiarimento da parte del Ministero per la funzione pubblica.

Donato BRUNO, *presidente*, precisa che la richiesta riguardante lo svolgimento di audizioni sarà esaminata nell'ambito del prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) rileva che lo svolgimento di audizioni rappresenta un elemento di approfondimento e non risponde all'obiettivo di produrre uno slittamento dei tempi di esame del provvedimento in titolo. Precisa quindi che il tempo reso necessario per l'approfondimento della materia, cui ha fatto riferimento il sottosegretario Balocchi, ha riguardato l'attività del Governo e non del Parlamento. Sottolinea infine l'estraneità di talune considerazioni svolte dal rappresentante del Governo rispetto al conferimento di una delega riguardante la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del Corpo.

Il sottosegretario Maurizio BALOCCHI precisa che il tempo intercorso prima della presentazione del disegno di legge è da attribuire ad una situazione di contrapposizione tra le organizzazioni sindacali rispetto all'ipotesi iniziale di inseri-

mento del Corpo nell'ambito del comparto della sicurezza. A seguito di un confronto particolarmente approfondito, è stato infine possibile individuare una soluzione attraverso la previsione di un autonomo comparto di negoziazione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 5 novembre 2003. — Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 15.50.

Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale.

Nuovo testo C. 3045 Governo e C. 3322 Cola.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI, *relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge che, recuperando alcuni aspetti presenti nella vigente disciplina di alcune delle fattispecie rientranti nelle cosiddetto « terzo settore », delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per adottare una definizione di impresa sociale applicabile trasversalmente ad enti del libro I e del libro V del codice civile e per stabilire le fondamentali prescrizioni della relativa disciplina.

Non essendovi nulla da osservare relativamente ai profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Sesa AMICI (DS-U) rileva un elemento di contraddizione tra la puntuale indicazione degli elementi volti a definire il

carattere sociale dell'impresa e quanto previsto dalla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1 in materia di agevolazioni fiscali, laddove si prevede la possibilità per enti già aderenti a regimi agevolativi di qualificarsi come imprese sociali, lasciando agli stessi la possibilità di optare per il regime fiscale di maggior favore.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI, *relatore*, precisa che, a seguito di un ampio dibattito, la II Commissione ha ritenuto di prevedere la possibilità di optare per il regime fiscale di maggiore favore; dichiara quindi di considerare opportuna tale previsione all'interno di una delega al Governo per la redazione di una legge quadro.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Nuovo testo C. 172 Burani Procaccini e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI, *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, nel nuovo testo approvato dalla XII Commissione, finalizzato al potenziamento e alla riqualificazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e alla definizione di *standard* omogenei su tutto il territorio nazionale.

Rileva quindi positivamente il recepimento nel nuovo testo dell'osservazione contenuta nel parere espresso dalla I Commissione il 5 febbraio 2003 circa l'opportunità di collocare tra le finalità generali enunciate nell'alea dell'articolo 6, comma 1, anche il riferimento ai livelli essenziali dei servizi socio-educativi.

Non essendovi nulla da osservare relativamente ai profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).



CO.NA.PO.-FLASH

N. 04 del 2 Marzo 2006

anno V

a cura della Segreteria Generale CO.NA.PO. Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco Vico del Fiore n. 21/23 --- 54011 Aulla (MS)
sito internet: www.conapo.it e-mail: conapo.it@conapo.it fax: 0187-424008 - ciclostilato e stampato in proprio - non periodico
distribuzione gratuita-responsabile Brizzi Antonio tel. 329-0692863 --- curatore responsabile spedizioni Masi Roberto tel. 347-4970199

I VIGILI DEL FUOCO SONO E DEVONO RIMANERE AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

- IL PRIMO ROUND LO VINCE IL CONAPO -

IL CONSIGLIO DI STATO DA RAGIONE AL CONAPO E BACCHETTA IL
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO CHE VOLEVA ABROGARE
FURTIVAMENTE LA QUALIFICA DI PUBBLICA SICUREZZA

Il Governo, durante la seduta n. 33 del Consiglio dei Ministri del giorno 2 Dicembre 2005, ha approvato, in via preliminare, lo schema di Decreto Legislativo riguardante *"riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'art.11 della Legge 29 luglio 2003, n°229"*.

Da un attento esame del testo, non ancora approvato definitivamente, abbiamo notato che all'art. 35 veniva abrogato l' art. 8 della Legge 1570/41, in pratica veniva soppressa la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza dei Vigili del Fuoco.

Sarebbe stata la morte definitiva dei Vigili del Fuoco, altro che autorità del soccorso, senza questa qualifica i VVF sarebbero stati messi sullo stesso piano di un ente volontario del soccorso (e questo a molti corrotti avrebbe fatto piacere), e sarebbe stata la fine della possibilità di vedersi, per analogia, riconosciuti gli stipendi parificati alle Forze di Polizia.

Ma a questo gioco al massacro, messo in atto in questi anni da tutte (nessuna esclusa) le sigle sindacali confederali dei VVF, il CONAPO non ci sta ed, ancora una volta, ha messo in campo tutti gli studi e le iniziative possibili al fine di impedire questo indecente scippo della nostra autorità (attentamente preparato a tavolino), come dimostrato chiaramente dal vergognoso silenzio omissivo di tutte le sigle sindacali in tutti questi anni di lotte del CONAPO (da ultimo il silenzio e l' assenza alla protesta di S.Valentino), e per non parlare poi dell'ostilità dei vertici del Dipartimento, che non vorremo pensare sponsorizzati da qualche sigla sindacale che perderebbe molte poltrone al raggiungimento degli obiettivi CONAPO (art.16-comma 2 L.121/81 – vero comparto sicurezza).

In questi ultimi 2 mesi abbiamo studiato e protestato con argomenti, pareri e sentenze al Presidente della Repubblica, alla Corte Costituzionale, al Consiglio di Stato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la qualifica di Pubblica Sicurezza è tuttora in vigore e che delega conferita dal Parlamento non consente al Governo di abrogarla. **Si veda, tra le varie, il nostro esposto al Consiglio di Stato prot. 031/2006 del 25/01/2006 dove il 13/02/2006 con il parere n. 432/2006 il Consiglio di Stato ci ha dato ragione.** Per capire l' importanza di questa controversa qualifica ed il lavoro svolto dal CONAPO per raggiungerne il riconoscimento, occorre ricordare che è grazie al ricorso Brizzi+altri (intrapreso all'inizio anni '90) che ne è stata confermata la piena vigenza e che, per tale motivo, il 29/07/1999, il CONAPO (e nessun altra sigla, nonostante molte sigle falsamente si sono attribuite i meriti senza nemmeno aver capito il problema) ha potuto argomentare, protestare e salvare il Corpo Nazionale dalla definitiva cancellazione e fusione nell' agenzia di protezione civile: I Vigili del Fuoco sono Agenti di Pubblica Sicurezza e pertanto dipendono (da sempre) dall' autorità nazionale di Pubblica Sicurezza (il Ministro dell' Interno) e da quella provinciale (il Prefetto)–con la protesta in

piazza, con queste considerazioni, e con la dimostrazione del CONAPO della validità della qualifica di pubblica sicurezza, il Corpo Nazionale VVF non poté essere sottratto al controllo diretto ed alla responsabilità del Ministro dell' Interno e dei Prefetti e la fusione del Corpo nell' Agenzia fu fermata.

siamo un corpo a tutela della pubblica sicurezza ? pertanto è vergognoso che nel 2006 lo Stato continui a sfruttare i volontari-discontinui con il lavoro precario !

PER QUESTO IL CONAPO LOTTERA' - PER L' ASSUNZIONE DI TUTTI I VIGILI VOLONTARI E DISCONTINUI – PER LA CANCELLAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO VOLONTARIO VVF E DEL SERVIZIO CIVILE VVF SOSTITUENDOLO CON IL SERVIZIO IN FERMA PREFISSATA CON DIRITTO ALL' ASSUNZIONE COME NEGLI ALTRI CORPI

DOPO TUTTI QUESTI FATTI (E NON PAROLE) VALUTA TU, CARO COLLEGA, SE VALE LA PENA ADERIRE E DARE PIU' FORZA AL CONAPO

**STRALCIO DEL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
ADUNANZA DEL 13/02/2006 N. 432/2006**



Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza del 13 febbraio 2006

N. della Sezione; 432/2006

OGGETTO: MINISTERO DELL'INTERNO

Schema di decreto legislativo avente ad oggetto
“*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni
e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*”

La Sezione Vista la relazione n. 470801401.21.01A del 18 gennaio 2006, trasmessa con nota di pari data n. 48674, con cui il Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha chiesto il parere di competenza sul regolamento in oggetto;

.....omissis

II.- In relazione alle singole disposizioni vanno poi formulate le seguenti altre osservazioni:

art. 6, comma 2: **l'Amministrazione non fornisce nessuna giustificazione sul perché al personale del Corpo venga tolta la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, prevista dalle precedenti normative.** In mancanza di ragioni valide, tale previsione dovrà essere reinserita anche al fine di facilitare l'opera di prevenzione dei Vigili del fuoco, per i quali non sembra sufficiente l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria, esercitate sotto il controllo della magistratura e quindi più anguste di quelle consentite dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza. Va inoltre meglio chiarito che la disposizione di cui al comma in esame è applicabile anche al personale volontario. omissis

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni e le condizioni di cui in motivazione.

Visto
Il Presidente della Sezione
(Livia Barberio Corsetti)

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)